

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4045

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, PARIGI,
BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, RUBINACCI, BERSELLI,
MUSCARDINI PALLI**

Presentata il 6 ottobre 1986

Rifinanziamento della legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente: « Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La IX Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1984 in un testo risultante dai disegni di legge nn. 1271-ter, 1976, 1920-ter e 1977, approvava normative riguardanti: « Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia » ed in particolare il finanziamento della somma di seicento miliardi da spendersi in un triennio a favore della città lagunare e del suo comprensorio, in particolare del comune di Chioggia. È da dire che l'attuazione dei progetti di cui al disegno di legge succitato ha trovato non poche difficoltà in sede pratica di realizzazione, ma è da aggiungere anche che, bene più che male, le somme impegnate sono state spese e si stanno spendendo in favore di Venezia. Si tratta di un primo

intervento in favore di Venezia, città unica, indicazione e punto di riferimento per il mondo della cultura e anche dell'imprenditorialità. Certamente i seicento miliardi non erano sufficienti a sopperire alle necessità e agli interventi indispensabili, se non in minima parte, talché il Ministro dei lavori pubblici accettava, sia in sede di Camera dei deputati, come in Senato della Repubblica, la raccomandazione di un impegno ulteriore di 2.500 miliardi da spendere in favore di Venezia.

Il triennio previsto dal disegno di legge n. 1009 è decorso e urge il rifinanziamento di detta legge. Gli onorevoli colleghi Rocelli, Malvestio, Falcier, Fornasari, Saretta, con puntuale tempestività, hanno presentato una risoluzione in Commissione (Lavori pubblici) in data 16

luglio 1986 per impegnare il Governo a completare o ad accettare gli interventi a favore di Venezia impegnandolo altresì « a sensi dell'articolo 21 della legge 29 novembre 1984 a garantire adeguati finanziamenti necessari per la continuità delle operazioni di salvaguardia fisica della città di Venezia e dello sviluppo socio-economico dell'intero comprensorio interessato, non trascurando in questo contesto le attività di produzione culturale come l'Ente Autonomo Biennale di Venezia e l'Università degli Studi ».

Noi riteniamo che non sia sufficiente un semplice rifinanziamento del citato provvedimento di legge, ma che alla luce delle esperienze che in questi tre anni sono state vissute e degli enti interessati, in particolare degli enti locali veneziani, sia necessaria una nuova normativa che seppur di poco modifica la precedente, per rendere le procedure realizzative più snelle e più efficienti.

Per questo motivo il gruppo parlamentare del MSI-DN, e in particolare i deputati veneti, si onorano di presentare la seguente proposta di legge, che prevede un finanziamento straordinario per gli anni finanziari 1987-88-89 di 720 miliardi.

Di particolare rilievo l'articolo 3 col quale si prevede l'istituzione di un commissariato governativo per coordinare e controllare gli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798. Ci siamo preoccupati che nel commissariato governativo, da costituirsi in sede collegiale, siano presenti i rappresentanti del Governo, della regione Veneto, dei sindaci di Venezia e Chioggia, dei presidenti dell'amministrazione provinciale e di due rappresentanti di altri comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato e dal presidente del magistrato delle acque.

L'articolo 5 prevede la costituzione di un organismo tecnico-scientifico coordinato dal CNR per il quale è previsto uno specifico stanziamento finanziario che in-
tevena con la sua autorevolezza e capa-

lità professionale a sovrintendere agli studi e alle verifiche sulle opere e sul complesso del sistema lagunare veneziano. Ed infine l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

All'articolo 6 è previsto che gli interventi di cui all'articolo 3 lettera e) della legge 29 novembre 1984, n. 798, comprendano oltre alla regione e alla provincia anche l'università Cà Foscari, la curia vescovile, l'IRE, la Comunità Israelitica, la fondazione Levi, la fondazione Querini Stampalia e Groggia IPAB e l'Ente autonomo La Biennale di Venezia. Si tratta, come si può ben capire, di enti a carattere patrimoniale profondamente interessati al problema del risanamento della città di Venezia.

L'articolo 7 riguarda una migliore strutturazione della commissione di salvaguardia.

L'articolo 8 prevede la concessione gratuita in uso al comune di Venezia per anni 99 di aree e immobili demaniali praticamente abbandonati.

L'articolo 9 prevede la deduzione nella determinazione del reddito imponibile per coloro che impegnino somme rilevanti o meno nel recupero tendente ad eliminare il degrado delle isole della città di Venezia, di dette somme.

L'articolo 10 prevede che nel terzo comma dell'articolo 18 della legge n. 798 del 1984 alle parole « sentita la regione Veneto che ha », si sostituiscono le parole: « sentita la regione Veneto ed i comuni interessati che hanno ».

Infine l'articolo 11 prevede la facoltà per i comuni di Venezia e Chioggia di emanare regolamenti concernenti la navigazione sugli spazi acquei di Venezia e di Chioggia, sulla laguna, tutto al fine di evitare l'ulteriore degrado e inquinamento delle acque.

I problemi di Venezia, nonostante parecchi passi avanti, sono rimasti quasi immutati.

È necessario un concorde sforzo di tutte le forze politiche per risolvere numerosi e assillanti problemi della città in tema di inquinamento, di difesa dell'am-

biente e di rilancio anche delle attività imprenditoriali veneziane nel contesto dei concetti di cui sopra, cioè che l'imprenditorialità non vada a degradare l'ambiente come in questi ultimi quarant'anni è avvenuto. Gli interventi per Venezia devono essere rapidi e noi chiediamo che la nostra proposta di legge sia esaminata con assoluta priorità augurandoci, pronti al confronto con le altre forze politiche e pronti a collaborare, che il Parlamento italiano ancora una volta sensibile alla salvaguardia di questa città incomparabile e unica al mondo, oltre che in Italia, possa al più presto approvare la nostra proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata nel triennio 1987-1989 l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, per un onere complessivo di lire 720 miliardi in ragione di 240 miliardi per l'esercizio finanziario 1987, di 240 miliardi per l'esercizio finanziario 1988, di 240 miliardi per l'esercizio finanziario 1989.

ART. 2.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) 300 miliardi per interventi di competenza dello Stato;

b) 200 miliardi per interventi di competenza della regione;

c) 200 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;

d) 10 miliardi per le finalità di cui all'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

e) 10 miliardi al Consiglio nazionale delle ricerche per le funzioni e gli scopi di cui al successivo articolo 5.

ART. 3.

1. È istituito il Commissariato governativo con competenza di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e quale organismo di amministrazione alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Commissariato governativo è costituito, in sede collegiale, dal Commissario di Governo della regione Veneto, che lo presiede e ne ha legale rappresentanza, dal presidente della regione Veneto, dai sindaci di Venezia e Chioggia, dal presidente dell'amministrazione provinciale, da due rappresentanti degli altri comuni di cui all'articolo 2, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato, dal presidente magistrato delle acque.

3. Il Commissario di Governo può avvalersi degli apporti tecnici e scientifici dell'amministrazione dello Stato, degli enti ed istituti nazionali, nonché di tutti i possibili apporti esterni.

4. Segretario del Commissariato di Governo è il presidente del magistrato alle acque, che assicura altresì con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Commissariato stesso.

5. Il Commissariato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

6. Il Commissariato chiede al Ministero del tesoro di provvedere ad eventuali diverse ripartizioni degli stanziamenti in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

ART. 4.

1. È costituito un organismo tecnico-scientifico, coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche che lo propone, al quale fanno capo le università ed altri organi di ricerca anche internazionali. Esso fornisce agli enti locali interessati e alla regione Veneto, in condizione di assoluta autonomia, il riscontro e la verifica degli studi e delle opere sul complesso dell'ecosistema lagunare.

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

ART. 5.

1. Gli interventi di cui all'articolo 3, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, comprendono anche edifici di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico, di proprietà di enti ed amministrazioni diversi da quelli esplicitamente indicati dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, e precisamente, oltre al comune, alla regione, alla provincia, Cà Foscari, la Curia, l'IRE, la comunità israelitica, la Fondazione Levi, la Fondazione Querini Stampalia, la Groggia, l'IPAB, l'Ente autonomo La Biennale di Venezia.

ART. 6.

1. La commissione di salvaguardia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, integrata con un rappresentante della commissione provinciale per la tutela ambientale, è struttura unificante ed assorbente di qualsiasi parere esprimibile ai sensi della legislazione urbanistica vigente sia per le opere private che per le opere pubbliche. È facoltà degli organi decentrati dello Stato rappresentati nella commissione di far rimettere le definitive determinazioni ai rispettivi organi centrali, secondo quanto previsto dai commi quarto e quinto dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

2. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

3. L'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Gli interventi e le opere eseguite dai comuni o dalle aziende loro concessionarie sono esentati dalla disciplina prevista dall'articolo 13, n. 2, della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 ».

4. Il quinto comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

« La composizione delle sottocommissioni e la regolamentazione del loro funzionamento sono stabilite con provvedimento della regione Veneto ».

ART. 7.

1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo la lettera *f*), sono aggiunte le seguenti:

g) ex convento dei SS. Cosma e Damiano della Giudecca;

h) area di Sacca Serenella a Murano;

i) forte Marghera ed altri forti della terraferma;

l) ex distretto militare di via Poerio a Mestre;

m) Caserma Piave, complesso delle ex lavanderie e magazzini militari ».

ART. 8.

1. Nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, è deducibile l'eccedenza degli investimenti, effettuati in ciascun esercizio nel territorio e nei gruppi produttivi di cui all'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, per nuovi impianti, ampliamenti, trasformazioni, ricostruzione ed ammodernamenti di impianti esistenti in confronto alla media degli investimenti effettuati allo stesso titolo nei cinque esercizi precedenti o nel minor numero di anni in caso di aziende sorte nel quinquennio di riferimento.

2. Nei casi di investimenti di consorzi costituiti anche da enti cooperativi con capitali apportati dagli associati, gli investimenti di cui al comma 1 si considerano effettuati dagli enti consorziati entro

i limiti dei conferimenti da ciascuno di essi apportato. Nel caso di impianti ceduti con il sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati ad investimenti nei confronti del conduttore.

3. Le agevolazioni previste dall'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, sono estese anche ai dipendenti delle aziende pubbliche e private del settore portuale che lavorano nel territorio di Venezia insulare e, per tre anni, a tutti i dipendenti delle aziende industriali ed artigiane che lavorano nel territorio dei comuni del comprensorio di cui alla legge regionale 8 settembre 1974, n. 49.

ART. 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

« L'agevolazione è concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la regione Veneto ed i comuni interessati che hanno facoltà di esprimere il proprio parere entro trenta giorni ».

ART. 10.

1. Le amministrazioni comunali di Venezia e Chioggia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinano le caratteristiche di scafi e motori di tutti i natanti a propulsione meccanica, naviganti nelle acque della laguna veneta, di uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico.

2. Tali norme sono volte a limitare ogni forma di inquinamento: gassoso, da liquame, acustico, idrodinamico da moto ondoso.